

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni consiliari:**

- n. 62 del 20/12/2016 (approvazione)
- n. 77 del 20/12/2017, modifica.
- n. 7 del 31/01/2018, modifica.
- n. 90 del 20/12/2022, modifica.

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Gambettola si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e del decoro urbano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso gli Uffici della della Polizia Locale mediante il servizio Videonet di Lepida spa ed altri dispositivi, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate o fotografiche, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere o fotocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d. per "titolare", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e. per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
  - f. Per "Persone autorizzate al trattamento con delega" le figure interne all'Ente poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone autorizzate al trattamento operative, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente al sistema di videosorveglianza comunale;
  - g. per "interessato" la persona fisica, a cui si riferiscono i dati personali;
  - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k. per limitazione", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l. per "centrale operativa", l'Ufficio della Polizia Locale ove è collocato il sistema informatico tramite il quale è possibile visionare le riprese;
  - m. per "Persone autorizzate al trattamento operative" coloro che operano materialmente con i dati personali, le quali possono essere nominate direttamente dalle Persone autorizzate al trattamento con delega in relazione al sistema di videosorveglianza;

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio del Comune di Gambettola e collegato, tramite il servizio Videonet di Lepida spa, alla centrale operativa della Polizia Locale.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il trattamento dei dati personali realizzato mediante ogni altro sistema di videosorveglianza (ad es. fotocamera per controllo irregolare smaltimento dei rifiuti) sotto il controllo della Polizia Locale, sia esso collegato o meno in rete. Per sistema non collegato in rete si intende qualsivoglia dispositivo di videosorveglianza nel quale sia necessario operare a bordo macchina per il controllo delle immagini registrate."Il sistema di videosorveglianza, posto in essere dall'Ente, può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di "Body Cam", "Dash Cam", "droni", "fototrappole", "Targa System" laddove tali strumenti siano in dotazione dell'Ente.

### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle registrazioni delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale, integrato da sistemi, collegati o meno in rete, l'accesso ai quali è consentito solo a personale autorizzato, munito di apposite chiavi di accesso, siano esse fisiche o informatiche."
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gambettola, sono:
  - a) prevenire fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza delle telecamere e favorirne la repressione ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire, tutelando la sicurezza urbana, come previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 11/2009 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 38/2009) e come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
  - b) sorvegliare determinate aree interessate da eventi rilevanti per la considerevole partecipazione di pubblico o per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la protezione civile, ovvero interessate da particolari elementi di criticità in termini di sicurezza urbana e decoro urbano;
  - c) rassicurare i cittadini attraverso una chiara informazione relativa alle zone sorvegliate;
  - d) supportare le Forze di Polizia in tutte quelle attività di prevenzione e controllo utili a realizzare quanto previsto dal Patto per la Sicurezza per la Provincia di Forlì-Cesena il quale ha l'obiettivo di realizzare un sistema di sicurezza urbano integrato;
  - e) la ricostruzione della dinamica di atti illeciti, vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione;
  - f) sorvegliare determinate aree al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico ed il loro conferimento irregolare.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gambettola, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere o fotocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 4-bis – Altri sistemi di videosorveglianza**

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Body Cam (telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di garantire la sicurezza degli agenti che effettuano interventi), Dash Cam (piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'esterno dell'abitacolo), Targasystem (sistema di rilevamento targhe), fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) e Droni (mezzi aerei a pilotaggio remoto) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali e con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018 e con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. In relazione all'utilizzo degli strumenti di cui al punto precedente, il Servizio di Polizia Locale tiene uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con gli strumenti sopra detti, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali e al presente Regolamento, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.
4. L'elenco di strumentazione tecnologica di cui al comma 1 del presente articolo è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo.

#### **Art. 5 – Notificazione preventiva al garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### **Art. 6 – Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Gambettola, in quanto Titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali relativi al sistema di videosorveglianza.

## **Art. 7 – Responsabile del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento, per mezzo della Persona autorizzata al trattamento con delega, può nominare un responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 679/2016, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

Il Responsabile del trattamento sarà individuato fra le organizzazioni che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi la Persona autorizzata al trattamento con delega procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR.

1.bis Relativamente al sistema di videosorveglianza con fotocamere o videocamere, finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico ed il loro conferimento irregolare, il titolare del trattamento dei dati, previa stipula di apposita convenzione/ accordo di collaborazione/incarico con il Comune di Gambettola, potrà nominare "Responsabile" anche il Presidente di associazione di volontariato in materia ambientale o altro soggetto analogo.

2. Il Responsabile nominato ai sensi dell'art. 7, punto 1-bis del presente regolamento designa e nomina per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati selezionandoli tra i soci/collaboratori/dipendenti che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio.

## **Art. 8 – Persone autorizzate al trattamento**

1. Ai fini dell'organizzazione interna dell'Ente è prevista la possibilità di inquadrare Persone autorizzate al trattamento di due livelli: Persone autorizzate al trattamento con delega e Persone autorizzate al trattamento operative. Le Persone autorizzate al trattamento con delega rappresentano figure interne all'Ente poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone autorizzate al trattamento operative, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente a quello specifico settore di appartenenza. Il Comandante della Polizia Locale è nominato, con atto del Sindaco, Persona autorizzata al trattamento con delega.

2. La Persona autorizzata al trattamento con delega ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

3. La Persona autorizzata al trattamento con delega procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati alla Persona autorizzata al trattamento con delega devono essere specificati, per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o della Persona autorizzata al trattamento con delega.

6. La visione delle immagini registrate e delle fotografie è consentita solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati da questo nominati ed al personale esterno addetto

alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione della Persona autorizzata al trattamento con delega.

7. La Persona autorizzata al trattamento con delega impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. La Persona autorizzata al trattamento con delega per il Comune di Gambettola custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
9. Il Comandante della Polizia Locale, in quanto Persona autorizzata al trattamento con delega, può designare e nominare per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, il responsabile della centrale di gestione e controllo e le Persone autorizzate al trattamento operative selezionandole tra i titolari della qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria che - per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini - offrono le maggiori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio, individuando – se ritenuto opportuno - diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

#### **Art. 9 – Accesso ai dati di videosorveglianza .**

1. L'accesso ai dati della videosorveglianza è consentito, oltre che ai Titolari e ai Responsabili del trattamento, esclusivamente al personale e ai soggetti individuati e incaricati rispettivamente dal Comandante della Polizia Locale, dal Responsabile nominato ai sensi del precedente art. 7, punto 1-bis, dal Questore e dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, secondo le modalità individuate da ciascun Titolare.
2. L'accesso condiviso al sistema di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere l'accesso alle immagini da parte del Servizio di Polizia Locale, della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
3. Per la parte digitale del sistema, ogni soggetto che accede ai dati e al sistema deve utilizzare le proprie credenziali riservate di accesso; non è possibile l'utilizzo di credenziali generiche.
4. E' adottato, quale ulteriore misura di sicurezza, un sistema di registrazione degli accessi e delle operazioni compiute. Pertanto, ogni singolo accesso ai dati viene annotato in apposito registro informatico su cui saranno indicate le informazioni specificate al successivo art. 17, comma 8.
5. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli innanzi indicati dovranno essere espressamente autorizzati dal Responsabile del trattamento, con specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.
6. Per la parte di dati ricevuti a mezzo e-mail, sarà attivata una specifica casella atta unicamente alla ricezione delle immagini dal sistema di videosorveglianza e consultabile solo all'interno degli uffici della Polizia Locale.

#### **Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito alle Persone autorizzate al trattamento con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Le Persone autorizzate al trattamento saranno dotate di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### **Art. 11 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente

Regolamento;

- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati, presso il sistema di videomanagement adottato, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- limitatamente ai dati di foto/video sorveglianza raccolti nell'attività di controllo dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico e del loro conferimento irregolare, conservati presso la sede dell'Ente/Associazione/altro soggetto Responsabile ai sensi del precedente art. 7, punto 1-bis;
- trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso i dispositivi dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

2.bis I dati personali sono, altresì, ripresi mediante foto/videocamere, per il controllo dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico e del loro conferimento irregolare, posizionate nei punti in cui sono stati rilevati abbandoni di rifiuti su suolo pubblico, su indicazione della Polizia Locale.

3. I dispositivi consentono, tecnicamente, riprese video e fotografiche a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le registrazioni effettuate dalle telecamere saranno visionabili presso gli uffici della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate da parte del sistema di videosorveglianza sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione presso il sistema di videomanagement adottato, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Le immagini videoregistrate da altri sistemi sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione all'interno dei dispositivi medesimi e/o dei sistemi di registrazione sotto il controllo della Polizia Locale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### **Art. 12 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e delle Persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2, lettere a) ed e).
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la

registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) ed e) ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 13 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, la Persona autorizzata al trattamento operativa o con delega provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

#### **Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Gambettola, nelle strade, nelle piazze e nelle aree in cui sono posizionate le telecamere e le fotocamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) cd. informativa 'minima' o 'di primo livello'.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. All'interno dell'informativa 'minima o di 'primo livello' contenente gli elementi più importanti del trattamento, è presente il rimando all'informativa completa, o di 'secondo livello' presente sul sito web del Comune di Gambettola contenente tutte le altre informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

#### **Art. 15 – Diritti dell'interessato**

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 15, 17, 18 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
2. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente, disciplinate dal GDPR e dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'08/04/2010, sono presentate alla Persona autorizzata al trattamento con delega. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

#### **Art. 16 – Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta fornitrice o installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso gli uffici della Polizia Locale ovvero a bordo

dei dispositivi di sorveglianza.

#### **Art. 17 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte delle Persone autorizzate al trattamento e, se nominato, dal Responsabile del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso in cui le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dalle Persone autorizzate al trattamento.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - alle Persone autorizzate al trattamento e, se nominato, al Responsabile del trattamento dei dati di cui agli artt. 7 ed 8;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

#### **Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta alla Persona autorizzata al trattamento con delega, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. La Persona autorizzata al trattamento con delega sarà tenuta ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

#### **Art. 20 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gambettola a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali-.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 21 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante, al Protocollo d'intesa tra Prefettura di Forlì-Cesena e Comune di Gambettola sottoscritto il 14/09/2016 e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **Art. 22– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### **Art. 23 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

#### **Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

*(abrogato)*

**Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**  
*(abrogato)*